Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 ottobre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Giovanni Segantini nel centenario della nascita e di Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, n. 491, con il quale è stata autorizzata la emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giovanni Segantini nel centenario della nascita e di Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli commemorativi di Giovanni Segantini nel centenario della nascita e di Giovanni Fattori nel cinquantenario della morte è composta di due valori, entrambi da L. 110.

Il francobollo commemorativo di Giovanni Segantini, è stampato in calcografia e rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 24×40; il formato stampa di mm. 21×37.

La vignetta riproduce il famoso dipinto del Segantini « Ave Maria a trasbordo » in cui è ritratto un barcone carico di pecore, con una madre che stringe il suo piccino in grembo mentre il barcaiolo muove lentamente con i suoi remi il barcone sulle acque tranquille; sullo sfondo, si vede il tramonto del sole dietro una striscia infinita di terra e l'apparizione di alcune case. In alto a destra, vi è la leggenda « G. Segantini 1858-1958 » in carattere bastoncino pieno; in basso, sulla vignetta, vi è, a sinistra, la leggenda « Lire »; a destra, il valore « 110 » in carattere bastoncino chiaro; in basso, al centro, su fondo scuro, vi è in uno spazio rettangolare la leggendina « Poste Italiane » in carattere bastoncino chiaro, disposta su due righe.

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: fondino - colore avana - in rotocalco; vignetta - colore bleu nero - in calcografia.

Il francobollo commemorativo di Giovanni Fattori, è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte, disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 30×40; il formato stampa di mm. 27×37.

La vignetta riproduce l'autoritratto del pittore, con l'effigie vista di tre quarti ed a mezzo busto, eseguito nel suo studio nell'anno 1894; in alto, a destra, vi è la leggenda e l'annualità « Giovanni Fattori 1908 1958 » in carattere bastoncino chiaro; in basso, in un rettangolino, su fondo a tratteggio orizzontale, vi è la leggenda e il valore del francobollo in carattere bastoncino chiaro « Poste Italiane L. 110 ». Il francobollo è stampato in colore bruno rosso.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1958
Registro n. 51 Ufficio riscontro poste, foglio n. 218.

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del centenario del primo francobollo napoletano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1958, n. 558, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie, in due valori, di francobolli celebrativi del centenario del primo francobollo napoletano;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del centenario del primo francobollo napoletano, emessi nei valori da L. 25 e L. 60, sono stampati in calcografia a due colori, su carta bianca, liscia, non filigranata. Il formato carta è di mm. 25,50×30; il formato stampa, di mm. 22,50×27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

Il francobollo da L. 25 riproduce, in formato ridotto, il bollo della Posta Napoletana del valore di 1/2 grano; quello da L. 60 riproduce altro bollo della Posta stessa, del valore di 1 grano.

Le riproduzioni dei due bolli napoletani sono rispettivamente racchiuse in una cornicetta a tratteggio incrociato che porta in alto, in carattere chiaro, la leggenda ed il valore del francobollo « Poste Italiane L. 25 » e « Poste Italiane L. 60 »; in basso, vi è una identica leggenda rispettivamente per ogni francobollo « Primo centenario 1858-1958 » in carattere chiaro.

Colore:

L. 25: bollo e cornice in terra di Siena;

L. 60: bollo in terra di Siena - cornice in colore nero.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1958
Registro n. 51 Ufficio riscontro poste, foglio n. 217. — GIANNELLI

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, n. 488, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Idea europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea è composta di due valori, uno da L. 25 ed uno da L. 60.

I due francobolli con vignetta identica sono stampati in rotocalco a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta è di millimetri 24×40; il formato stampa di mm. 21×37.

La vignetta è così costituita:

su un fondino a tinta piena, del formato stampa del francobollo, campeggia al centro una grande lettera alfabetica « E » sovrastata da una colomba stilizzata, entrambe in campo bianco con un filetto interno che le delinea; in alto, in carattere bastoncino bianco, vi è la leggenda « Poste Italiane »; in basso a sinistra, è posto il valore in cifra del francobollo; a destra, vi è la leggenda « Lire »; al centro, vi è la leggenda « Europa » in carattere bastoncino bianco.

Colore:

valore da L. 25: fondino in colore rosso - filetto interno in colore bleu;

valore da L. 60: fondino in colore bleu - filetto interno in colore rosso.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1958
Registro n. 51 Ufficio riscontro poste, foglio n. 358.

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 28 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Aosta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Aosta, n. 2124, in data 12 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento dell'ing. Mario Fedolino, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con l'ingegnere Gennaro Potenza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Gennaro Potenza è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Mario Fedolino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza, n. 8559, in data 1° settembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè eletto deputato al Parlamento, del sig. Cengarle Onofrio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale di Vicenza, con il sig. Marcon Giovanni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marcon Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, in sostituzione del sig. Cengarle Onofrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma n. 2/15470, in data 12 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Corrado Castellucci, presidente della suddetta Commissione provinciale con il dott. Francesco Mastrovito:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Francesco Mastrovito è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Roma, in sostituzione del dott. Corrado Castellucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale dell'11 marzo 1958, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, n. 36989, in data 20 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Quirino Mescia, rappresentante dell'Unione provinciale dei commercianti, richiesta dall'Associazione interessata, con il rag. Francescopaolo Palazzo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Francescopaolo Palazzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dell'Unione provinciale dei commercianti, in sostituzione dell'ing. Quirino Mescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia, n. 26611, in data 26 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dottor Aldo Brianza, presidente della suddetta Commissione provinciale, con il sig. Fulvio Papa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Fulvio Papa è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in sostituzione del dott. Aldo Brianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Visto il decreto Ministeriale del 23 ottobre 1957, con il quale è stato provveduto alla sostituzione della signorina Blasi Irma, rappresentante dei datori di lavoro, con il dott. Checcarelli Pompeo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia, n. 41112, in data 3 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Checcarelli Pompeo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione dei commercianti di Perugia, con il sig. Rotelli Michele;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rotelli Michele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Checcarelli Pompeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

L'ostetrica Eugenia Franzolini, nata a Verucchio (Forlì) il 23 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia conseguito il 22 giugno 1952 presso la Scuola di ostetricia autonoma di Camerino, sottoposta alla vigilanza tecnica dell'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5441)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Luigi Piredda, nato a Caserta il 1° ottobre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dalla Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5440)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico

Il dott. Renato Saccà, nato a Roma il 28 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione *provvisoria all'esercizio della professione di chimico*, rilasciatogli dall'Università di Palermo il 15 settembre 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(5442)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta S. A. Fabbrica genovese « La Medaglia », già esercente in Genova, via I. Frugoni, 21.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 74-GE.

(5436)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, dei poteri dell'assemblea dei soci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1958, sono stati concessi all'ingegnere dott. Dario Lombardi, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, i poteri dell'assemblea dei soci per la determinazione della retribuzione annuale spettante ai sindaci.

(5373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 701 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta COMPAGNA Piero fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, e determinata in L. 21.551 903 (lire ventunomilionicinquecentocinquantunomilanovecentotre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 4 695 000 già liquidato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, n 3820/1724 (*Gazzetta Ufficiale* n 85 del 9 aprile 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini de'l'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
81	1	—	Seminativo	II	4 08 70	1.389,58	285	396.030
	2	—	Pascolo	I	6 78 30	210,27	370	77 800
17	2	—	Seminativo	II	5 07 50	1.674,75	285	477 304
	4	—	Pascolo cespugliato	I	2 27 10	49,96	370	18.485
	9	—	Seminativo	II	5.29 90	1.748,67	285	498.371
	11	—	Uliveto	II	28 03 70	24 532,37	355	8 708.991
	15	—	Seminativo	I	86 41 90	39.752,74	280	11 130.767
	16	—	Fabbricato rurale	—	0 24.20	—	—	—
18	1	—	Pascolo	II	0 08 50	2,80	385	1.078
	2	—	Seminativo	II	0.84 60	279,18	285	79 566
17	12	—	Id	II	0 54 30	179,19	285	51 069
	13	—	Id.	I	0 87.30	401,58	280	112 442
			TOTALI		140 56.00	70.221,09		21 551 903

(5200)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sedicesimo elenco degli autoveicoli o loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti, i cui dati di individuazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7, del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'ASSEGNATARIO	TELAIO	MOTORE	ISPETTORATO che ha effettuato l'assegnazione in uso
FIAT 1100			
Macaluso Salvatrice — Roma	222804	545550	Roma
Macaluso Salvatrice — Roma	255227	544150	Roma
FIAT 500			
Macaluso Salvatrice — Roma	091338	092082	Roma
MOTOCICLO BENELLI 500			
Amministrazione Provinciale — Cuneo	15631	15631	Torino
MOTOCICLO GILERA 500			
Amministrazione Provinciale — Cuneo	326578	326578	Torino

(5382)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno già alveo del Naviglio Adigetto, in comune di Rovigo.

Con decreto 30 luglio 1956, n. 372, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di terreno già alveo del Naviglio Adigetto, in comune di Rovigo, segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 20, ai mappali 182/*a* (are 0.44); 182/*b* (are 0.66), 182/*c* (are 0.35); 286/*a* (are 2.98); 286/*b* (are 1.17) di complessive are 5.60 ed indicate nell'estratto catastale 23 ottobre 1954, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(5379)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Conegliano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1958, registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 264, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Conegliano (Treviso).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3a *pubblicazione*) Avviso n. 11.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

n. 257480 . . . . di	L.	50 000
» 441379 . . . . »	»	100 000
Totale . . .	L.	150 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Mimidian Michele, nato ad Istambul 18 luglio 1907 e domiciliato a Milano via Bellincione n. 10.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 17 settembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 15 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,70	624,69	624,70	624,70	624,70	624,70	624,70	624,70	624,70
$ Can.	643,50	643,25	643,50	643 —	642,70	643,62	643,25	643,50	643,50	643,25
Fr Sv. lib.	145,57	145,54	145,60	145,55	145,50	145,56	145,55	145,55	145,55	145,55
Kr D.	10,23	90,19	90,20	90,175	90,20	90,24	90,195	90,235	90,23	90,20
Kr. N.	87,24	87,20	87,20	87,18	87,20	87,24	87,195	87,24	87,24	87,20
Kr Sv.	120,36	120,27	120,28	120,245	120,25	120,35	120,26	120,36	120,36	120,30
Fol.	165,09	164,93	165 —	164,92	165 —	165,08	164,875	165,09	165,09	165 —
Fr B	12,51	12,51	12,51	12,50875	12,515	12,52	12,505	12,516	12,51	12,51
Fr Fr	148,26	148,21	148,23	148,15	148,20	148,27	148,20	148,27	148,27	148,20
Fr Sv acc.	142,88	142,80	142,82	142,77	142,80	142,88	142,82	142,89	142,89	142,80
Lst	1744,10	1743,15	1742,75	1743 —	1743 —	1744,05	1743,25	1744,10	1744,10	1743,75
Dm occ	149,24	149,17	149,18	149,155	149,15	149,23	149,175	149,24	149,24	149,20
Scell Aust.	24,09	24,09	24,09	24,09	24,10	24,10	24,09	24,098	24,09	24,09

Media dei titoli del 15 ottobre 1958

Rendita 3,50 % 1906	70,875
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 5 % 1935	98,95
Redimibile 3,50 % 1934	86,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
Id. 5 % 1936	98,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,575

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	101,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	99,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	98,65
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	98,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	98,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	98,175
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	98,20
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	98,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1958

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	643,125
1 Franco svizzero lib	145,55
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,25
1 Fiorino olandese	164,897
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,175
1 Franco svizzero acc	142,795
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	149,165
1 Scellino austriaco	24,09

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorsi di ammissione alla carriera per l'Oriente (un posto per la lingua urdu, tre posti per la lingua hindi, un posto per la lingua indonesiana).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Visti l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua urdu.

Art. 2

E' indetto un concorso per esami a tre posti di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua hindi.

Art. 3

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua indonesiana.

Art. 4

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 5;

III) laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali o in scienze coloniali conseguite presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, o laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo «orientale», o in giurisprudenza o in lettere, conseguite presso una Università o altro Istituto equiparato;

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'Oriente;

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera b) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 7.

Possono essere ammessi ai concorsi gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, numero 1341.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 6 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 5.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente art. 4 è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i limiti indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220 non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 6

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta da bollo da L. 200 sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita, l'aspirante che, pur avendo superato l'età

di trentadue anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 5, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età,

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero,

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate,

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data,

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge.

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge,

c) se, e in quali lingue estere, oltre la lingua per la quale concorre e la lingua inglese, l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove, come indicato nel successivo art 13,

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego,

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato,

I) - a) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato»: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L 200 rilasciato dalla competente autorità militare),

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare,

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva· certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana,

II) certificato medico su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'Oriente, tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 7.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art 223, lettera b), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione al settore di specializzazione (Medio Oriente, per i concorrenti per le lingue urdu e hindi, Estremo Oriente, per i concorrenti per la lingua indonesiana)

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale,

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica,

6) passaporto.

Art 8

Gli esami del concorso per la lingua urdu sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua urdu;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano,

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del Medio Oriente

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti

1) diritto internazionale pubblico e privato,

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo,

3) lingua inglese

Art. 9

Gli esami del concorso per la lingua hindi sono costituiti di tre prove scritte ed una orale

Le prove scritte consistono·

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua hindi,

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano,

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del Medio Oriente

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo,

3) lingua inglese

Art. 10

Gli esami del concorso per la lingua indonesiana sono costituiti di tre prove scritte ed una orale

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua indonesiana,

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano,

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi dell'Estremo Oriente

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo,

3) lingua inglese.

Art 11

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 12.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 13, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 13.

Escluse la lingua per la quale concorre e la lingua inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue giapponese, cinese, indonesiana, urdu, hindi, persiana, araba, turca, amarica e suahili, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Ciascuna prova scritta facoltativa consiste in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua prescelta.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di 4 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove scritte di lingue facoltative.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 4 punti per ciascuna prova sostenuta nelle lingue menzionate nel primo comma del presente articolo e nella lingua somala, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4 e di un massimo di 2 punti per ciascuna prova sostenuta in qualsiasi altra lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 14.

I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al precedente art.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi, la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove orali delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 7.

Art. 15.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi ai concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al rispettivo concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità dei procedimenti dei concorsi, approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, e seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato

sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma,

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art 18.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da botto da L. 100

I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art 5, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 17, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza,

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura dela Repubblica di Roma

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 19.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con propri decreti i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 20.

I vincitori dei concorsi sono nominati con decreti del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera per l'Oriente per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1958

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1958
Registro n. 110 Esteri, foglio n. 116 — CIRILLO

TABELLA

I

Storia, cultura, istituzioni, economia dei Paesi del Medio Oriente.

1. Linee generali della storia indiana nel periodo hindu (circa 300 a C - 1200 d C.).

2 La conquista musulmana dell'India e il sultanato di Delhi.

3 L'impero Moghul, con riguardo ai suoi rapporti con il Portogallo e le Compagnie delle Indie inglese e olandese. La dissoluzione dell'impero Moghul e il tentativo di riscossa hindu dei Maratha L'attività commerciale europea sulle coste indiane nella prima metà del sec. XVIII.

4 Stati musulmani sorti dalla dissoluzione dell'impero Moghul · cenni sugli eventi storici del Bengala e del Deccan fino al 1948

5. Il conflitto franco-inglese nell'India del sud e nel Bengala dal 1744 al 1799

6. Linee generali della conquista inglese dell'India (1757-1818) e di quella del Pakistan (1839-1849). La politica afghana del Governo inglese dell'India dal 1839 al 1919.

7. Sviluppi dell'amministrazione della Compagnia inglese delle Indie dal 1773 al 1858 L'amministrazione inglese in India nel suo periodo aureo (1858 1909).

8 Le origini del movimento nazionale indiano (1858 1909). Il Congresso nazionale indiano e le sue vicende interne da Gokhale a Gandhi (1885-1935).

9 I musulmani indiani: l'opera organizzativa di Sayyid Ahmad e i loro rapporti con il Congresso fino al 1940

10 Le riforme costituzionali indiane del 1909, del 1919 e del 1935 La lotta per l'indipendenza indiana e per la creazione del Pakistan dal 1936 al 1947.

11 Le riforme strutturali dell'India e del Pakistan dal 1947 ad oggi; linee generali della politica estera indiana e pakistana dal 1947 ad oggi.

12 La letteratura classica hindi; notizie generali sulla letteratura moderna. La letteratura urdu nel XIX e nel XX secolo.

13. Il problema delle lingue nazionali dell'India, del Pakistan e la posizione della lingua inglese nei due Stati

14 Le basi teoriche della struttura sociale indiana tradizionale: i testi politici e giuridici, le caste, il sistema familiare. Le basi teoriche della struttura sociale islamica, con particolare riferimento al Pakistan.

15 Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India: importanza del « gandhismo » nella vita politica, religiosa e sociale dell'India d'oggi.

16 La religione islamica e sua rilevanza nella vita e nella struttura politica e sociale del Pakistan.

17. Le comunità singalese e tamil a Ceylon problemi e conflitti che derivano dalla loro convivenza La questione del Kashmir: posizione dell'India e del Pakistan, e atteggiamento delle grandi Potenze.

18. La vertenza afghano-pakistana e per il Pakthoonistan: suoi aspetti storici, culturali, economici, ecc

19 Situazione attuale dell'economia dell'India (agricoltura, industria, comunicazioni, commercio estero). I piani quinquennali dell'India: cenni sui risultati del primo e prospettive sulla attuazione del secondo

20. Situazione attuale dell'economia del Pakistan (agricoltura, trasporti, comunicazioni, commercio estero). Il piano quinquennale pakistano 1955-1960

21. Cenni sui problemi sociali e del lavoro in India e in Pakistan.

II

Storia, cultura, istituzioni, economia dei Paesi dell'Estremo Oriente.

1 Sguardo generale alla storia dell'impero cinese dalla sua fondazione (221 a. C) alla caduta dei T'ang (907 d C).

2. Gengis Khan, Quibilai ed i Mongoli di Cina

3. Marco Polo, Odorico da Pordenone e gli altri viaggiatori e missionari italiani in Estremo Oriente nel secolo XIV.

4 L'espansione cinese in Asia meridionale, il Vietnam e la sua civiltà di origine cinese; la talassocrazia cinese del primo trentennio del secolo XV.

5 Le dinastie Ming e Ch'ing in Cina con particolare riguardo ai rapporti commerciali con l'estero (dal 1368 al 1842) La penetrazione europea in Cina nella seconda metà del secolo XIX.

6 Le crisi politiche della Cina repubblicana dal 1911 al 1949.

7. L'espansione giapponese in Cina ed in Asia meridionale, con particolare riguardo alla seconda guerra mondiale ed ai suoi antefatti.

8. L'Indonesia come parte della Magna India; l'induizzazione e gli imperi di Srivijaya e di Majapahit

9. L'Islam in Indonesia, sviluppi e tappe della sua penetrazione situazione odierna

10 La Compagnia olandese delle Indie e la sua penetrazione in Indonesia durante il secolo XVII, i sistemi amministrativi della Compagnia a Giava nei secoli XVII e XVIII.

11 L'amministrazione coloniale olandese nel secolo XIX, con particolare riguardo al sistema delle colture a Giava

12 Le origini del movimento nazionale indonesiano e le riforme costituzionali del primo quarto del secolo XX La lotta per l'indipendenza prima e durante la conquista giapponese (fino all'agosto 1945).

13 Sviluppi costituzionali e politica interna dell'Indonesia dal 1945 ad oggi.

14 La Malesia britannica dal 1867 fino alla conquista giapponese, con particolare riguardo ai fattori politico economici e alla questione cinese.

15. La nascita della Federazione malese (1945-1957) ed i suoi problemi nazionali ed economici.

16. La letteratura giavanese classica.

17. Figure di primo piano della letteratura indonesiana contemporanea.

18 Riflessi politici, sociali e culturali dell'attuale rinascita del Buddismo negli Stati del sud-est asiatico

19 Il piano di Colombo. La conferenza afro-asiatica di Bandung (aprile 1955).

20. Fondamentali problemi politici, economici e sociali della Cina d'oggi rapporti con l'Occidente, posizione rispetto all'O N U. relazioni commerciali.

21. Riflessi politici, economici e culturali dell'emigrazione cinese nella penisola indocinese, in Tailandia, Birmania, Malesia, Indonesia e nelle Filippine

22 La situazione economica e sociale nel Giappone in questo dopoguerra, l'attuale espansione economica e demografica del Giappone nel sud-est asiatico

23 L'attuale regime in Indonesia: sue basi e prospettive per il futuro Primi risultati dell'attività politica, economica e sociale dell'Indonesia dal 1949 ad oggi.

24. La questione della Nuova Guinea occidentale: precedenti storici e aspetti giuridici e politici dell'attuale vertenza fra l'Indonesia ed i Paesi Bassi.

25 Le risorse minerarie dei Paesi dell'Estremo Oriente in particolare lo stagno in Malesia, Indonesia e Tailandia Importanza del riso, del cotone e della gomma nell'economia dei Paesi del sud-est asiatico.

III

Diritto internazionale pubblico e privato.

a) Diritto internazionale pubblico

1 Struttura della Comunità internazionale Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3 I soggetti La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e Organi internazionali.

5 I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6 La sovranità territoriale degli Stati. Diritti sui territori altrui.

7 Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno

8 Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, ecc. Aspetti giuridici, sviluppo e attività delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9 Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali Arbitrato Corte internazionale di giustizia Procedimenti per la tutela dei diritti Autotutela Tutela associata.

10 Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità

b) Diritto internazionale privato:

1 Nozioni generali: natura e funzioni delle norme di diritto internazionale privato Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato L'adattamento delle norme straniere richiamate Persone fisiche e persone giuridiche Cittadinanza e nazionalità Persone. Rapporti di famiglia Diritti reali Successioni Donazioni Obbligazioni Forma degli atti Convenzioni relative al diritto internazionale privato

2 Nozioni di diritto processuale internazionale, con particolare riguardo ai limiti della giurisdizione italiana e al riconoscimento delle sentenze straniere

IV

Istituzioni di diritto privato.

1 Concetti fondamentali del diritto. Diritto oggettivo e diritto soggettivo Il diritto oggettivo e le sue fonti

2. Interpretazione delle norme giuridiche Limiti di efficacia delle norme giuridiche Acquisto, perdita e modificazione dei diritti

3 Il negozio giuridico Concetto e elementi del negozio giuridico. Formazione e manifestazione della volontà negoziale Vicende del negozio

4 Persone fisiche capacità giuridica e capacità di agire Le persone giuridiche: capacità e rappresentanza

5 Famiglia. Matrimonio, filiazione, adozione. Tutela e cura

6 Successione: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte Donazione

7 Diritti reali Le cose e i beni Proprietà. Diritti reali di godimento Possesso

8 Diritti di obbligazione Concetto ed elementi dell'obbligazione Modificazioni soggettive e oggettive del rapporto obbligatorio Effetti dell'obbligazione.

9 Contratti in generale Classificazione dei contratti Principali tipi di contratto Contratto di lavoro Contratto di trasporto Le società Contratti bancari. Contratti di assicurazione

10 Diritti sui beni immateriali. Titoli di credito. Fallimento

11 Proprietà della nave e dell'aeromobile Obbligazioni relative alla navigazione.

12 Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti Prescrizione e decadenza.

V

Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

1 Concetto e partizione del diritto pubblico Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno Personalità giuridica, funzioni e struttura dello Stato. La divisione dei poteri.

2 L'ordinamento costituzionale italiano Funzione legislativa Funzione giurisdizionale

3 Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo L'organizzazione amministrativa.

4. L'azione amministrativa Il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione. Gli atti amministrativi classificazione e tipi

5 La giustizia nell'Amministrazione mezzi di tutela dei diritti e degli interessi

Roma, addì 30 gennaio 1958

Il Ministro: PELLA

(5451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n 29,

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, cinquantaquattro dei posti attualmente disponibili nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'interno devono essere conferiti mediante concorso per titoli riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali,

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L 200 dovranno pervenire, tramite l'ufficio presso cui lo impiegato presta servizio, alla prefettura della Provincia, in cui detto ufficio ha sede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, la categoria od il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio,

gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati ai sensi dell'art 5

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, il cui punteggio fa media col punteggio attribuito ai titoli

Gli aspiranti produrranno, a corredo delle domande di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengono costituire titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art 7.

La Commissione, di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Art 8.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e personale) entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza

In particolare i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza a orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100

Ogni altro titolo di preferenza, previsto dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art 9

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti·

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata,

h) copia, su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art 10

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art 9

I candidati che sono impiegati dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art 9

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art 9 un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art 11

Non si terrà conto nelle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri

Art 12

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art 13

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, e incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1958

p *Il Ministro* · BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1958
Registro n. 21 *Interno, foglio n* 148.

(5182)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di tre borse di studio in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 165 del 4 luglio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per l'assegnazione di tre borse di studio a laureati che intendono compiere corsi di studi e ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall art. 4 del precitato decreto,

Decreta:

Art 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di tre borse di studio in materia di idrocarburi, di cui alle premesse, è composta come segue.

Presidente:

Focaccia on. sen prof Basilio, direttore dell Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma

Membri:

Cagliotti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali,

Padovani prof Carlo, direttore della Stazione per combustibili.

Art 2.

Il dott Elio Gaglio, direttore di sezione del Ministero dell industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione

In caso di assenza o di impedimento del dott Gaglio le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott Domenico Tortini, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dall art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

La spesa relativa graverà sul cap 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1958 1959

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1958
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n 88

(5445)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantadue posti di medico aggiunto in prova, gruppo A, grado 7°, del ruolo sanitario.

In relazione all'art 9 del bando di concorso indetto dall'E.N.P.A.S in data 21 aprile 1958, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 104 del 30 aprile 1958, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno n 4) nei giorni 17, 18 e 19 novembre 1958

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane

(5450)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame speciale al posto di segretario nella carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 18 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale n. 38, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per esame speciale al posto di segretario nella carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, concorso indetto con decreto Ministeriale 30 giugno 1957

(5446)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di letteratura poetica e drammatica nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 18 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale n. 38, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di letteratura poetica e drammatica nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5447)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a due cattedre di materie letterarie nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 18 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale n. 38, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli a due cattedre di materie letterarie nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956

(5448)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di contrabbasso nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 18 settembre 1958 nel Bollettino ufficiale n. 38, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di contrabbasso nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(5449)

PREFETTURA DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 7389 div. III/S, in data 14 aprile 1958, con il quale sono stati nominati vincitori, in seguito all'esito del concorso bandito con provvedimento n 6336 divisione III/S, in data 11 aprile 1957, per la condotta medica di Limana il dott Ripoli Renzo e, per la condotta medica di Mel (2° reparto - Villa di Villa), il dott Valenti Giuseppe;

Visto che il dott Ripoli Renzo ha rinunziato alla condotta di Limana,

Visto che il dott Valenti Giuseppe ha rinunziato alla condotta di Mel (2° reparto);

Ritenuto che occorre provvedere a termini dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Interpellato il dott. Giuseppe Valenti, a termini dell'art. 62 sopra indicato, con nota in data 17 settembre 1958, e vista la risposta fornita il 22 settembre 1958;

Vista la graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso citato nelle premesse, pubblicata sul n. 115 della *Gazzetta Ufficiale* in data 13 maggio 1958;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I sottoindicati medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco indicate:

1) Valenti dott. Giuseppe: Limana;

2) Mambrini dott. Mariano: Mel (2° reparto: Villa di Villa).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 30 settembre 1958

Il prefetto: DE SENA

(5248)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1958, n. 34684, Div. 3ª San., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1956, ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio in data 10 giugno 1957, n. 7911 Div. 2ª San.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 24 giugno 1958, n. 34684 3ª San.;

Considerato che a seguito di rinuncia e rimasta vacante e disponibile la condotta medica del Consorzio di Soriso-Gargallo,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate,

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Carlo Agradi e assegnato alla condotta medica del Consorzio di Soriso Gargallo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Consorzio interessato.

Novara, addì 1º ottobre 1958

Il prefetto: LIMONE

(5249)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 4195 del 6 febbraio 1958, con il quale e stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice dei quali è stata riconosciuta la regolarità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidati risultate idonee al concorso indicato in narrativa:

1. Minelli Rosa .	punti	56,302	su 100
2. Rillo Giovanna	»	51,810	»
3. Trombini Eugenia .	»	51,443	»
4. Morelli Filomena .	»	50,242	»
5. Caponigri Carmela .	»	48,678	»
6. Di Marzo Assunta	»	48,353	»
7. Semprebon Eleonora .	»	47,070	»
8. Limberti Tosca .	»	47,025	»
9. Zagarolo Armida	»	46,744	»
10. D'Agostino Francesca	»	46,277	»
11. Fava Maria Grazia .	»	46,000	»
12. Dell'Aquila Filomena . . .	»	45,164	»
13. Cappella Clara . .	»	42,000	»
14. Chiarei Maria .	»	41,200	»
15. Olmeda Maria Luisa	»	40,000	»
16. Di Mella Carmelina .	»	39,403	»
17. Camuso Lavinia . .	»	39,151	»
18. Minadeo Elvira . . .	»	36,807	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e resterà pubblicato, per la durata di otto giorni, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 26 settembre 1958

Il prefetto: DE PALO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 12290/G del 26 settembre 1958, concernente l'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957,

Visto le istanze delle candidate dichiarate idonee con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Minelli Rosa: Faicchio;
2) Rillo Giovanna: Torrecuso;
3) Trombini Eugenia: Amorosi;
4) Morelli Filomena: Campolattaro;
5) Caponigri Carmela: Pago Veiano;
6) Di Marzo Assunta: Ginestra degli Schiavoni;
7) Semprebon Eleonora: Pietraroia;
8) Limberti Tosca: Tocco Caudio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e resterà pubblicato, per la durata di otto giorni, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 26 settembre 1958

Il prefetto: DE PALO

(5424)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio 22 maggio 1958, n. 15310, con il quale il dott. Renzo Calestani è stato designato per la nomina a medico condotto della 2ª condotta sanitaria del comune di Neviano degli Arduini,

Vista la nota con la quale il sindaco di Neviano degli Arduini ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli,

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il dott. Luigi Grassani e designato a ricoprire la 2ª condotta medica di Neviano degli Arduini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 1º ottobre 1958

Il prefetto: VARINO

(5327)

MOLLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.